

CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZ. LAVORO

R.G. 1208/2022

Giudice relatore – Dott.ssa Vitali

Udienza del 15 febbraio 2023

MEMORIA DIFENSIVA

PER

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA

LOMBARDIA (cod. fisc. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (cod. fisc. 97021490152), nei cui uffici, in Milano, via Freguglia n. 1, è per legge domiciliato e presso cui andranno inviate le comunicazioni di Cancelleria, al numero di telefax 02 5468004, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;

- appellato -

CONTRO

CENTONZE ENRICO GUGLIELMO, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parato;

- appellante -

* * *

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'odierno appellante, premesso di essere in possesso di abilitazione acquisita all'estero, ha adito il Tribunale di Monza affinché accertasse e dichiarasse il suo diritto ad essere incluso negli elenchi dei destinatari di proposta di stipula del contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo ex art. 59, comma 4, D.L. 25/05/2021 n. 73 conv. in L. 106/2021 e quindi e, quindi, il suo diritto all'immissione in ruolo con riserva con decorrenza dal





1/09/2021, nonchè la rettifica del punteggio con il quale risulta inserito nelle GPS 2021-22, classe di concorso ADSS.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente confutando le argomentazioni avversarie e chiedendone il rigetto delle pretese.

Il Tribunale di Monza ne ha rigettato il ricorso e avverso la sentenza controparte ha proposto appello.

Con la presente memoria si costituisce l'Amministrazione in epigrafe, *ut supra* difesa e rappresentata, chiedendo la reiezione del proposto appello per i seguenti motivi in

DIRITTO

Il sig. Centonze è iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Monza e Brianza, secondo quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020.

In data 6/08/2020 ha presentato domanda per l'inserimento nella prima fascia, classi di concorso ADSS (SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO) e A046 (SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE) delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di Monza e Brianza, facendo valere la favorevole ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1572 del 10/07/2020.

Esaminate le istanze di partecipazione presentate dagli aspiranti docenti, accertato il possesso dei requisiti previsti dall'O.M. 60/2020, art. 3, co. 6 e 7, per l'accesso alle GPS di I fascia relative ai posti comuni e di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado (nel caso di specie, titolo di specializzazione/abilitazione conseguito all'estero in attesa di formale riconoscimento da parte del Ministero), l'Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e Brianza, per il tramite delle scuole delegate, ha proceduto alla validazione della domanda con riserva di





riconoscimento del titolo estero da parte del Ministero secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lett. e) dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, con conseguente inserimento del docente nella graduatoria per le supplenze della provincia di Monza e Brianza di I fascia con riserva, per le classi di concorso domandate.

In virtù della sua favorevole collocazione in graduatoria il docente è stato individuato, unitamente ad altri suoi colleghi, come destinatario di un contratto a tempo determinato.

Tuttavia, esaminata la domanda di partecipazione alla predetta procedura straordinaria, rilevato che il titolo di specializzazione/abilitazione conseguito in Romania non aveva ottenuto formale riconoscimento del Ministero e non consentiva pertanto l'inserimento in graduatoria a pieno titolo né, di conseguenza, l'immissione in ruolo del docente, l'Amministrazione non ha proceduto ad includere il candidato nella procedura di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai fini dell'immissione in ruolo di cui all'art. 59 comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73.

Ciò in maniera del tutto corretta e legittima, come ha avuto modo di apprezzare e ritenere anche il Giudice di prime cure.

Noto è infatti che l'O.M. citata, nel determinare i requisiti per l'iscrizione nelle GPS, all'art. 7, comma 4 lett. e) prevede la necessità del possesso dei: "i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre





dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo".

Tale iscrizione con riserva consente il conferimento di incarichi a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico (come accaduto per l'appellante) ma non anche la partecipazione alla procedura eccezionale di immissione in ruolo di cui al D.L. 73/2021.

Per l'a.s. 2021/22, eccezionalmente, il D.L. n. 73/2021, art. 59, comma 4, ha previsto una procedura, la cui normativa di dettaglio è contenuta nel D.M. n. 242/2021, che ha consentito l'immissione in ruolo dei docenti inseriti nelle GPS di I fascia (a pieno titolo) per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuavano dopo le immissioni in ruolo da graduatoria di merito dei concorsi espletati e da graduatoria ad esaurimento.

Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure si tratta di una normativa del tutto eccezionale e quindi di stretta interpretazione, compendiante una modalità eccezionale di accesso al ruolo, inapplicabile al di fuori dei limiti tassativamente previsti.

Al riguardo non pare superfluo ricordare per la qualifica professionale di docente sul sostegno conseguita all'estero, non opera il riconoscimento automatico, ma il regime generale di riconoscimento che prevede la valutazione della formazione attraverso l'analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due stati coinvolti, al fine di verificare la corrispondenza di tali insegnamenti nell'ordinamento scolastico italiano.

E come osservato anche dalla giurisprudenza, "il provvedimento formale ministeriale di riconoscimento della predetta qualifica professionale ha valore costitutivo e conseguentemente non





può se non produrre effetti che a decorrere dalla data della sua adozione" (cfr. Tar Lazio-Roma, Sez. III, 19 ottobre 2017, n. 10501; Consiglio di Stato, Adunanza di Sezione del 27 agosto 2020, n. 01611).

Appare dunque evidente che all'art. 59 del D.L. 73/2021, laddove dispone che: "In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo (...) sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021 (...)", debba essere di stretta interpretazione, con la conseguenza che la procedura straordinaria di immissione a ruolo deve intendersi riservata a coloro che già siano iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS (dunque senza riserva) e, in via del tutto eccezionale, a coloro che siano iscritti degli appositi elenchi aggiuntivi anche con riserva del titolo.

L'inciso "anche con riserva di accertamento del titolo" deve dunque essere riferito solo agli iscritti negli elenchi aggiuntivi, dove non risulta iscritto l'appellante e comunque va correttamente interpretato nel senso di far salvi i successivi controlli relativi al possesso dei titoli.

In altri termini la riserva deve intendersi come una riserva di verifica circa l'effettività e idoneità dei titoli posseduti, non come una legittimazione della immissione in ruolo di docenti che non siano in possesso dei titoli necessari, quale deve necessariamente intendersi il soggetto che abbia conseguito l'abilitazione





all'estero che non abbia ancora ottenuto il necessario riconoscimento, che, come sopra accennato, ha natura costitutiva e non meramente ricognitiva del titolo stesso.

La ratio della diversità di trattamento previsto per i riservisti nell'ambito della procedura di immissione in ruolo rispetto a quello previsto ai soli fini dell'inserimento in GPS è pienamente ragionevole e condivisibile.

Se, da un lato l'Amministrazione ha permesso l'inserimento nelle GPS con riserva a coloro che fossero in possesso di un titolo estero non ancora riconosciuto dal Ministero, consentendo ai riservisti il mero conferimento di incarichi di supplenza (l'unica finalità per la quale sono state costituite, nell'a.s. 2020/21, le GPS), dall'altro non ha voluto riprodurre tale previsione con riferimento alle immissioni in ruolo (novità prevista, in via eccezionale, solo per l'a.s. 2021/22), precisando che alle stesse possono aspirare i soli docenti inseriti a pieno titolo nelle GPS di I fascia, ossia quelli in possesso di un titolo di abilitazione o di specializzazione conseguito entro il 31 luglio 2021, salvo, poi, accertare in maniera più approfondita, che quel titolo sia valido per la specifica classe di concorso domandata (in ciò consistendo il significato della "riserva di accertamento del titolo" di cui all'art. 59, comma 4, D.L. n. 73/2021).

Come rinvenibile *ictu oculi*, non sussiste alcuna violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza, giacché l'appellante non si trova nella medesima posizione di coloro che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno in Italia entro i termini, fermo e ritenuto che il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, per essere spendibile in Italia, deve essere riconosciuto secondo la normativa vigente.





In caso contrario, verrebbe perpetrata una disparità di trattamento nei confronti degli altri candidati, tenuto conto, sotto altro profilo, che la previsione circa il possesso dei requisiti entro i termini prescritti è altresì espressione del principio di imparzialità ex art. 97 della Costituzione.

Quanto al punteggio attribuito all'appellante si ribadiscono la vaghezza ed astrattezza della domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un punteggio maggiore, non essendo neppure specificati i motivi per i quali quello attribuito risulterebbe illegittimo. Anche sul punto la sentenza appellata merita conferma.

* * *

Tutto ciò premesso, l'esponente Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero in epigrafe, confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*, respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata o comunque rigettare le pretese avversarie.

Con vittoria di spese e compensi di lite.

* * *

Si deposita:

1) copia del fascicolo di primo grado

* * *

Milano, 1 febbraio 2023

Il Procuratore dello Stato
Cristina Bertagni

